

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(art. 43, comma 1, Regolamento Generale, D.P.R.
5.10.2010 n. 207)

COMUNE DI MALO

(PROVINCIA DI VICENZA)

di REP.

**CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI
AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
R.RIGOTTI CUP H51E16000120004 - CIG**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila..... addì del mese di
nella Residenza Municipale di Malo.

Innanzitutto a me, dott., Segretario Generale del
Comune di Schio, autorizzato a rogare i contratti
nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 97 del
Testo Unico 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 53 dello Statuto
Comunale, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) , nato a il
..... e residente a..... , il quale
dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualità di
Dirigente del Comune di Schio, in nome, conto ed
interesse del Comune stesso, Codice Fiscale n.
00402150247, giusto decreto del Sindaco n. del
..... allegato sub A) al contratto di data

..... , n. di Rep. Segretario Comunale di Schio, ivi registrato il , al n. – Serie , di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

b) , nato a il e residente in via n. , il quale dichiara di agire e stipulare in qualità di legale rappresentante della Ditta con sede a in Via n. , - codice fiscale – partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di n. , di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.

Si premette:

- che con provvedimento n. del , esecutivo ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione della scuola primaria R. Rigotti – lotto 1 – stralcio 1, redatto dal R.T.P Zoncheddu e Amatori nell'importo complessivo di Euro 2.765.285,00, di cui Euro 1.877.220,42 per opere da appaltare, e Euro 43.203,42 per oneri della sicurezza già predeterminati dal progetto

esecutivo e non oggetto dell'offerta;

- che nella gara esperita con la procedura aperta di date , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le disposizioni di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50, è rimasta aggiudicataria definitiva dell'appalto la Ditta , con sede a in Via n. ;

- che con determinazione dirigenziale n. del , si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

- che l'avviso relativo all'esito della suddetta gara è stato pubblicato ai sensi dell'art. 76 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

- che l'Impresa ha presentato la comunicazione prevista dal D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991. Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE.

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a

questo allegati o da questo richiamati.

3) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo.

4) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, il cronoprogramma dei lavori, l'offerta tecnica, il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, nonché, l'offerta economica.

5) AMMONTARE DEL CONTRATTO.

L'importo contrattuale ammonta a € (Euro) di cui:

-€ (diconsi Euro) per lavori veri e propri, ottenuto dai prezzi indicati nella lista delle lavorazioni e forniture presentata in sede di offerta;

- €. (diconsi Euro per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e sono fatte salve le risultanze della contabilità finale. Il contratto è stipulato " a corpo", ai sensi dell'art. 46, comma 6 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 per cui i prezzi unitari indicati nell'offerta economica costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

La stazione appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, tenendo come base i prezzi dell'offerta derivanti dal documento "lista delle lavorazioni e forniture".

6) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata a corpo in conformità alle disposizioni vigenti e a quelle indicate nel capitolato speciale d'appalto, nell'elenco prezzi unitari approvato con il progetto esecutivo, e nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale fino nella misura di un quinto

dell'importo del contratto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere come previsto dall'art. 106 comma 12.

7) INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.

E' esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile come previsto dall'art. 31 del capitolato speciale d'appalto.

8) ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, secondo quanto previsto all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti in corso d'opera ogni qualvolta il credito dell'Impresa raggiunga l'importo di Euro
(.....) come previsto dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

L'importo dei costi della sicurezza verrà liquidato in relazione alle opere effettivamente realizzate sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 13.8.2010 n. 136 l'appaltatore dichiara di optare per il pagamento degli stati di avanzamento e delle rate a saldo mediante bonifico bancario, presso _____ Agenzia di _____ codice

IBAN _____ ed, altresì, che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145, è il Signor _____, legale rappresentante.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi al presente appalto.

Il Comune di Malo verificherà, in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente, la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti d'appalto, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall'Ufficio Ragioneria, alla sede amministrativa dell'appaltatore a _____ in Via _____ n. _____.

La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente ufficio della direzione lavori, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

9) RITARDO NEI PAGAMENTI.

In caso di ritardo nella emissione dei titoli di spesa relativi al pagamento spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.

Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,

l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero di agire per la risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 108 – del D. L.vo n. 50/2016.

10) VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA

Qualora la stazione appaltante, come previsto dal bando di gara, ordinasse la realizzazione delle opere di migioria di cui all'obiettivo n. ... ai prezzi indicati nel documento "elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti la soluzione migliorativa facente parte dei documenti dell'offerta tecnica indicata al punto 4) del presente contratto, il direttore dei lavori impartirà le disposizioni per l'esecuzione di tali opere nelle condizioni tecniche stabilite nella variante di migioria presentata in sede di gara da parte dell'appaltatore.

11) VARIAZIONI AL PROGETTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi

stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2) TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in
(.....) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dal giorno successivo dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

13) PENALI PER RITARDO.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, o per le scadenze fissate nel cronoprogramma lavori e nel successivo programma esecutivo da redigersi a cura dell'impresa appaltatrice, è applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale come da art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale e qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108/ del Decreto Legislativo n. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

14) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera .Tra le circostanze che legittimano la sospensione dei lavori rientrano:

- interventi sui sottoservizi da parte dei rispettivi enti gestori o richiesti da questi al Comune di Malo;
- specifiche situazioni di pubblica utilità da valutarsi caso per caso.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere

lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso, né indennizzo.

15) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento, in forza del capitolato generale.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore:

a) comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e ai seguenti servizi ritenuti "sensibili"; nonché ogni eventuale variazione al predetto elenco. successivamente intervenuta per qualsiasi motivo: trasporto di materiali a discarica; trasporto e smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; fornitura con posa in opera e noli

a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto, ai sensi dell'art. 105, del d.lgs. 50/2016); servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;

b) nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno, altresì, indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie

ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto e il Referente di cantiere giustificcherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia."

c) riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

d) inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente punto c).

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dello stesso tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche. L'appaltatore dichiara

espressamente di assumere gli oneri a suo carico, ad eccezione dell'I.V.A. che, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26.10.72, n. 633, deve essere addebitata a titolo di rivalsa al Comune.

16) COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE.

L'appaltatore prende atto che il presente appalto rientra nella fascia di importi per i quali è obbligo della stazione appaltante eseguire il collaudo come indicato nell'art. 56 del capitolato speciale d'appalto e in conformità all'art. 229 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il periodo di gratuita manutenzione si estende fino all'approvazione del certificato di collaudo e comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si riscontrassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare le opere stesse in perfetto stato al momento della constatazione della regolare esecuzione dell'opera.

17) RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere o recedere dal contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente contratto è risolto nei seguenti casi:

a) ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta;

b) di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale;

c) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett.

a) del "Protocollo di legalità" una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga

altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 88, commi 4-bis e 4-ter del D. Lgs. 159/2011, nel caso in cui le verifiche antimafia compiute sfocino nell'emissione, oltre il termine previsto di trenta giorni, di una comunicazione antimafia interdittiva, il Comune di Schio recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il nuovo comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 prevede che, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2 ovvero nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 159/2011

procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, fatta salva la revoca e/o il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.

18) CONTROVERSIE.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di valore superiore al 15 per cento dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 205 D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata dal direttore dei lavori e, ove costituito, dal collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Per le controversie inferiori a tale importo sarà applicata la procedura prevista dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite alla cognizione del giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ossia al Foro di Vicenza.

19) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA.

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori. Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme di cui alla legge 12.3.1999 n. 68.

20) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti ai piani di sicurezza indicati nell'art. 4 del presente contratto, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto a suo danno.

21) SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dallo stesso D. Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159.

22) GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

L'appaltatore ha prestato, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, una cauzione mediante polizza fideiussoria n. di data rilasciata dalla – Agenzia di per l'importo di € (Euro) pari al% (..... virgola per cento) dell'importo del presente contratto. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante procede alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.

Alla liquidazione della rata a saldo l'appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

23) POLIZZE ASSICURATIVE.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza n. di data

rilasciata dalla società per un massimale di € 500.000.

24) DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso l'ufficio della direzione lavori del Comune di Malo in Via

25) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale d'appalto con gli elaborati tecnici prevalgono le prime.

26) RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. n.50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della

prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto in data 9 gennaio 2012 dal Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2012 del 3.5.2012, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

27) INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna.

La stazione appaltante informa l'appaltatore che titolare del trattamento per gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto è il dirigente del Settore mentre per i pagamenti è il dirigente del Settore 03

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese.

E, richiesto, io Segretario rogante ricevo quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n.____(____) pagine a video (art. 11 comma 13 del

Codice dei Contratti). L'ho letto, esclusi gli allegati per espressa dispensa avuta, ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte.-----

I componenti lo sottoscrivono, in mia presenza, con modalità elettronica, consistente "nell'acquisizione digitale della firma autografa" (ai sensi dell'art. 52-bis della legge 19 febbraio 1913, n. 89, modificata dal d.lgs. n. 110/2010). Il sottoscritto Segretario comunale dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato "portable document format" (.PDF), chiuderà il file del contratto con l'apposizione della propria firma digitale.-----

Per il Comune di Malo:

L'appaltatore:

Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica ai sensi dell'art. 52-bis della legge n. 89/1913 (inserito dal d.lgs. n. 110/2010). Il file del contratto, in formato "portable document format" (.PDF), viene chiuso dal Segretario comunale dott..... con l'apposizione della sua firma digitale.-----